



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile, iscritta al n. 373 del ruolo generale contenzioso civile delle cause dell'anno 2001, avente per oggetto: risarcimento danni, trattata e passata in decisione all'udienza del 31.5.2005

TRA

GEMMA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. A. Savoia, il quale lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

-attore-

CONTRO

MARCHESE LUCIA, elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. D. Cataldi, il quale unitamente all'avv. S. Taurino la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione

-convenuta-

Conclusioni:

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.2.2001 Gemma Antonio conveniva in giudizio Marchese Lucia al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessive £. 29.147.000, sofferti a seguito della commissione del reato di appropriazione indebita di cose avute per errore di cui all'art. 647 c.p..

Esponesse l'attore – cassiere presso la BNL- di aver consegnato per errore alla sig. Marchese la somma di £. 1.400.000 in più rispetto al dovuto, avendole infatti consegnato la somma di £. 3.000.000 in occasione di un cambio di un assegno, di importo pari a £. 1.600.000

Aggiungeva l'attore, che aveva dovuto restituire alla BNL la somma erroneamente sborsata in più, di aver richiesto la restituzione dell'importo alla convenuta senza esito sì da sporgere formale denuncia.

Quanti la Marchese era stata ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore- in tal senso avendo la Corte d'Appello riqualificato l'originaria imputazione e condannata alla refusione dei danni cagionati all'attore, costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Il gemma quindi conveniva in giudizio la Marchese per la refusione dei danni materiali e morali sofferti.

Si costituiva in giudizio ritualmente la convenuta che contestava l'assunto attoreo sia nell'an che nel quantum della pretesa.

Alla udienza di prima comparizione la parte attrice ribadiva le proprie posizioni; veniva chiesta ed espletata attività istruttoria; era prodotta in giudizio copia di entrambe le sentenze penali di primo e secondo grado. Il tentativo di una definizione bonaria della lite non sortiva effetto.

All'esito era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

La causa, quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 31.5.2005, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 bis c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dalla difesa della convenuta: la legittimazione del ad agire per il ristoro dei danni sofferti, discende dal fatto, ampiamente documentato, che egli abbia dovuto rimborsare alla banca la somma indebitamente riscossa dalla Marchese, con ciò surrogandosi all'originario creditore nel diritto alla ripetizione dell'indebitato

La domanda, nel merito, è, invece, fondata e meritevole di accoglimento, solo in parte.

Ed invero, i presupposti in ordine all'*an* della domanda risarcitoria avanzata in questa sede discendono direttamente dalla statuizione del giudice penale di cui alla sentenza di condanna, oramai definitiva (il ricorso per cassazione è invero stato dichiarato inammissibile) che ha certamente valore ricognitivo ed incontrovertibile in ordine alla responsabilità dei fatti contestati all'imputata e per i quali la stessa è stata ritenuta colpevole. Non può dubitarsi quindi che la Marchese sia

autore del delitto di cui all'art. 647 c.p. per essersi trattenuta somme ricevute per errore.

Ogni questione in ordine alla colpevolezza della condotta tenuta dalla sig. Marchese è stata definitivamente risolta dal giudice penale ed il relativo accertamento fa stato anche in questa sede.

Tanto appare sufficiente a fondare la responsabilità carico della convenuta in ordine alla pretesa dell'attore al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di tale illecita condotta.

In ordine al *quantum* di tale pretesa, certamente l'importo di £. 1.400.000, che il Gemma ha erroneamente consegnato alla convenuta e che ha dovuto poi restituire alla banca, gli va rimborsato da parte della attrice e rappresenta il danno patrimoniale sofferto e direttamente collegato al reato commesso

Va osservato, invece, che l'entità della somma da risarcire a titolo di danno non può ricomprendere anche le spese dei due gradi del giudizio penale, già liquidate in sentenza e per le quali esiste già condanna: il titolo al pagamento è già costituito dal relativo capo della sentenza penale di condanna, sicchè una ulteriore liquidazione in questa sede sarebbe una inutile, oltre che indebita, duplicazione del medesimo danno.

Il restante ammontare della pretesa risarcitoria formulata in questa sede a titolo di danni morali, tuttavia non può essere riconosciuto perché non ne sono stati dimostrati in questa sede i presupposti: non è stata fornita infatti alcuna dimostrazione in ordine ad eventuali giudizi negativi che la banca possa aver espresso nei suoi confronti, neppure a livello di

generico discredito, come conseguenza della condotta dolosa della Marchese.

Nel caso di specie, dunque, alcuna documentazione in ordine all'*an* della domanda di ristoro dei danni morali risulta esibita, e nessuna altra prova è stata fornita e/o acquisita sul punto, sicché le dichiarazioni rese nell'atto introduttivo risultano *in parte qua* indimostrate e quindi inattendibili. Peraltro la circostanza che il Gemma possa essere stato ritenuto un impiegato distratto e disattento e possa aver sofferto discredito, discende piuttosto dall'aver – se pur incolpevolmente-effettuato il cambio dell'assegno in maniera errata, e non già dalla successiva ed indebita appropriazione delle somme erroneamente dalla Marchese ricevute e da ella non restituite.

Conseguenza inevitabile di quanto sopra evidenziato è che l' onere probatorio *in parte qua* incombente sulla parte attrice non può dirsi assolto compiutamente.

La relativa domanda va pertanto solo parzialmente accolta, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni arrecati al Gemma che si liquidano in complessivi € 723,03 pari a £. 1.400.000.

Non sono stati richiesti né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria e quindi non possono essere riconosciuti.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa, in difetto di specifica.

L'esecutività consegue per legge .

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gemma Antonio, con atto di citazione notificato il 26.2.2001, nei confronti di Marchese Lucia, così provvede:

- 1) accoglie in parte la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara Marchese Lucia responsabile del danno cagionato all'attore a seguito dei fatti per cui è causa e la condanna al risarcimento di detti danni che vengono quantificati in complessivi € 723,03;
- 2) Condanna, inoltre, la convenuta Marchese Lucia al pagamento in favore di Gemma Antonio delle spese e competenze di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 500,00 per diritti e per ed onorari, oltre al rimborso forfetario del 12,50 % sulle competenze per spese generali di studio, IVA e CAP come per legge;
- 3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Lecce, 03/09/2007

IL GIUDICE

(DOTT.SSA Consiglia INVITTO)